



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO
ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO.**

ALLEGATO “A”

Alla proposta di determinazione del Commissario Straordinario n. 172 del 19/10/2022

Art. 1 – Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, così come disciplinato dagli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000 per il personale non dirigente, dagli artt. 33 e 34 del CCNL 23/12/1999 per il personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali e dagli artt. 50 e 51 del CCNL del 16.05/2001 segretari comunali;
2. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in relazione al proprio assetto organizzativo e salvo in ogni caso il rispetto del tetto di spesa del personale, assicura al segretario generale, al proprio personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad esempio, il personale in posizione di comando o il personale utilizzato mediante il servizio di somministrazione di lavoro) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo della mensa per un importo pari al valore facciale del buono e all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
4. Per servizio sostitutivo della mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

Art. 2 – Principi generali

1. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità.
2. I buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. Il diritto di godimento del buono pasto elettronico presuppone che il lavoratore abbia prestato effettivo servizio, certificato mediante il sistema di rilevazione delle timbrature del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nonché il rispetto delle specifiche condizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. È vietata l'erogazione di buoni pasti elettronici in numero superiore rispetto a quanto certificato dai sistemi di rilevazione delle timbrature di cui al presente comma.
4. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal medesimo dipendente tramite apposita autocertificazione siglata dal Responsabile del Servizio di appartenenza.
5. Il Segretario Generale e i Dirigenti attesteranno l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa tramite apposita autocertificazione.
6. Il buono pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.
7. Il servizio sostitutivo della mensa viene affidato a ditta specializzata, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente tempo per tempo vigenti.

Art. 3 – Soggetti aventi diritto

1. Hanno diritto al godimento del buono pasto sostitutivo:
 - il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia pieno che parziale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
 - il personale utilizzato mediante il servizio di somministrazione di lavoro.

Art. 4 – Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto elettronico

1. Il diritto al godimento del buono pasto spetta ai soggetti di cui al precedente art. 3 per ogni giornata effettivamente lavorata esclusivamente nei 2 giorni di rientro pomeridiano (di norma martedì e giovedì) nella quale siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - aver prestato attività lavorativa giornaliera effettiva di almeno 7 ore;
 - aver prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
 - aver effettuato un rientro pomeridiano della durata minima di 2 ore decorrenti dal termine della pausa pranzo;
 - aver effettuato una pausa pranzo non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti. Pertanto, la fascia oraria per la fruizione della pausa pranzo è prevista dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto elettronici, spetta, sempre che ricorrano i presupposti di cui al precedente comma, anche nel caso di cambio del giorno di rientro debitamente richiesto dal Responsabile del Servizio o autorizzato da quest'ultimo.
3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto elettronici spetta, altresì, nei casi di missione che copra l'intera giornata lavorativa, purché il dipendente in missione non richieda il rimborso delle spese di vitto e l'orario di missione sia pari ad almeno 8 ore.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative, sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all'orario di lavoro (almeno 2 ore prima o dopo) in cui è solitamente prevista la pausa mensa (ore 14,00 per il pranzo, ore 20,00 per la cena), con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e ad altre attività lavorative assimilabili.

La pausa pranzo potrà essere collocata anche all'inizio e alla fine di ciascun turno di lavoro di almeno sei ore effettive (esclusa la pausa pasto).

Pertanto avrà diritto al buono pasto (che qualora non risulti possibile una interruzione potrà essere consumato anche prima o dopo il servizio) il personale impegnato nelle suddette attività che inizi il servizio prima delle ore 12,00 e/o lo concluda dopo le ore 16,00 per il pranzo e prima delle ore 18,00 e dopo le ore 22,00 per la cena.
5. Poiché l'art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che *“i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano rispettate le condizioni di cui all'art 45, comma 2”*, non concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro o dalla legge che non afferiscano al perseguimento degli interessi dell'Amministrazione (es. per allattamento, per diritto allo studio, permessi L. 104/1992, permessi sindacali o elettorali o per mandato amministrativo, per donazione del sangue ecc.). Concorrono, invece, al raggiungimento delle ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi direttamente o indirettamente collegati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente quali, ad esempio, quelli per servizio, per testimonianza nell'interesse dell'Amministrazione o per visita dal medico competente o per partecipare a corsi di formazione organizzati o autorizzati dall'Ente.
6. Per esigenze di bilancio, meglio specificate nell'incontro sindacale del 6 ottobre 2021, non spettano buoni pasto in caso di rientro pomeridiano per effettuare prestazioni di lavoro straordinario e per il recupero delle ore prestate in meno a causa di ritardi o permessi personali fruiti.
7. Non si ha diritto al buono nei giorni di assenza dal servizio, qualunque sia la giustificazione dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
8. Il buono pasto non spetta per le prestazioni lavorative svolte in modalità lavoro agile.
9. All'atto della cessazione del servizio si provvederà all'eventuale conguaglio dei buoni pasto spettanti, trattenendo l'eventuale controvalore in sede di liquidazione delle spettanze

stipendiali.

Art. 5 – Valore ed erogazione del buono pasto

1. Il valore nominale del singolo buono pasto elettronico viene fissato in € 7,00. Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con deliberazione dell'Organo competente dell'Ente, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 4.
3. Le card devono essere prontamente ritirate dai dipendenti e, nell'attesa del ritiro, l'Amministrazione si fa parte depositaria.
4. Qualora il dipendente sia materialmente impossibilitato a provvedere al ritiro della card, può delegare in forma scritta un altro dipendente, il quale si assume la piena responsabilità della successiva consegna all'interessato.
5. La card che dà diritto alla fruizione del buono pasto è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario e non può essere utilizzata da terze persone.

Art. 6 – Furto, smarrimento e deterioramento della card

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Provveditorato dell'Ente che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card. Gli oneri derivanti da utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento, così come l'onere relativo alla nuova emissione della card smarrita.
2. In caso di deterioramento della card l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata.
3. I buoni pasto elettronici sono spendibili fino alla data di scadenza degli stessi e, se non utilizzati entro tale data, gli stessi non possono essere sostituiti da indennità o essere monetizzati.

Art. 7 – Regime fiscale dei buoni pasto elettronici

1. I buoni pasto elettronici del valore di € 7,00 sono esenti da qualsiasi forma di tassazione ai sensi di quanto previsto dall'art 51 comma 2 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, così come modificato dall'art 1 comma 677 della legge n. 160/2019.
2. Le eventuali successive variazioni di valore del buono pasto elettronico stabilite con delibera di Giunta comunale seguiranno la disciplina fiscale tempo per tempo vigente.

Art. 8 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative, contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a far data dalla sua entrata in vigore.